



COMUNE DI RANZO
Provincia di Imperia

**INTERVENTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DELLE ATTIVITÀ DI
CONTRASTO ALL'EVASIONE DEL TRIBUTO TARI E BONIFICA DELLA
BANCA DATI - RICHIESTA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI AI SENSI DELLA
DELIBERA 15/2022 DI ARERA –**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA FINANZIARIA

in conformità a quanto stabilito dalla Giunta comunale con atto n. 61 in data 28/11/2025, ed in attuazione della propria determinazione n. 73 in data 28/11/2025, al fine di:

- aggiornare la banca dati comunale
- potenziare le forme di collaborazione con il contribuente
- evitare il ricorso al contenzioso tributario e dispersione delle risorse per attività di accertamento non proficua ed efficace perchè basata su una banca dati non coerente;
- garantire la dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;

RICHIAMATO il regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8/2023, in particolare con riferimento al contenuto della dichiarazione TARI ed ai presupposti del tributo, di cui si riporta estratto per quanto di interesse in calce al presente avviso;

PRECISATO inoltre che **attualmente** le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studio professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie

17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club
22. Agriturismi e assimilati

DATO ATTO che sono in corso le attività di accertamento dei tributi IMU e TARI ed in particolar modo con riferimento a quest'ultima si procederà a breve con il controllo massivo delle utenze non dichiarate, grazie anche alla possibilità di effettuare controlli incrociati immediati con le risultanze catastali, a fronte della digitalizzazione delle banche dati;

TENUTO CONTO che l'attuale banca dati comunale riferita alla TARI risulta vetusta e non aggiornata con l'assetto catastale, nonché relativa a dichiarazioni verosimilmente non più attuali, a fronte dell'avvicinarsi normativo e degli aggiornamenti ai regolamenti succedutisi nel tempo (in ultimo nel 2023);

RICHIAMATI i principi generali in materia, richiamati dagli art. 1, 13 e 4 della legge 9 agosto 2023, n. 111 volti a

-consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali in attuazione dell'art. 119 della Costituzione

-modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;

-razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;

- prevedere la semplificazione degli adempimenti dichiarativi e delle modalità di versamento a carico dei contribuenti;

- attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere, direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'art. 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

- potenziare le forme di collaborazione con il contribuente;

AVVISA

Che è in corso l'intervento organizzativo e gestionale delle attività di contrasto all'evasione del tributo tari e bonifica della banca dati per cui viene richiesto ai contribuenti di presentare (ed eventualmente presentare nuovamente) la dichiarazione TARI di cui ai modelli allegati, relativi al caso specifico, prestando particolare attenzione:

- Ai dati catastali degli immobili dichiarati
- Alla metratura degli immobili dichiarati
- Al numero di componenti
- Alla categoria TARI
- All'indicazione di immobili ritenuti esenti dal tributo con la specifica delle motivazioni di esenzione.

Le dichiarazioni, da compilarsi utilizzando gli schemi allegati, senza apporre alcuna marca da bollo, dovranno pervenire, pena l'esclusione, all'ufficio protocollo del Comune, a partire dal giorno 01/12/2025 entro le ore 12:00 del giorno 16/02/2025, direttamente agli sportelli comunali oppure tramite pec, avente ad oggetto "DICHIARAZIONE TARI AI SENSI DELL'AVVISO PUBBLICO n. 2/2025".

In caso di dichiarazioni incomplete l'Ente potrà chiedere delle integrazioni, che se non pervenute nei 30 giorni successivi, renderanno la dichiarazione inidonea ai fini della corretta implementazione della banca dati.

Qualora dalla dichiarazione TARI spontaneamente rilasciata emergessero situazioni sanzionatorie a carico del contribuente, sia per infedele, omessa o tardiva dichiarazione, verrà applicato unicamente il calcolo degli interessi con esclusione del calcolo della sanzione, ravvisato il trattamento più che favorevole nei confronti del contribuente che intenda sanare la propria posizione, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;

Gli interessi verranno calcolati sulla base del tasso annuo fissato dal Ministero della Economia e delle Finanze e l'anno di riferimento da considerarsi deve essere quello in cui viene effettuata la dichiarazione.

I beneficiari del trattamento favorevole dell'esclusione della sanzione unicamente i contribuenti che presenteranno la dichiarazione per infedele, omessa o tardiva dichiarazione nel periodo compreso tra il 01/12/2025 ed il 16 febbraio 2026, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;

In assenza di dichiarazione, per cui dovessero emergere profili sanzionatori per infedele, omessa o tardiva dichiarazione, verrà applicato il regime sanzionatorio ordinario ex lege previsto.

In relazione ai dati raccolti nell'ambito del presente procedimento, si comunica che i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all'implementazione della banca dati comunale tributaria e per l'intervento di lotta all'evasione tributaria in corso e potranno essere trattati con strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati saranno trattati dai dipendenti del nell'ambito delle rispettive competenze, in qualità di incaricati e comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679;

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ranzo con sede in Ranzo, Via Umberto I; il responsabile del trattamento dei dati è il Sindaco Giancarlo Cacciò.

Il Responsabile della procedura è la Dott.ssa Francesca Salvini.

Ranzo lì 28/11/2025

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Francesca Salvini**



Estratto del Regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8/2023

- *A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo TARI, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.*
- *Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*
- *Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.*
- *Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.*
- *La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero dal tributo.*
- *Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.*
- *In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.*
- *Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.*
- *L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica e gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per i magazzini/autorimesse, che siano pertinenza o meno, il solo possesso costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.*
- *La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.*
- *Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.*
- *Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare. (come ad es. le colf e badanti) che dimorano presso la famiglia.*
- *Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.*
- *Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti Comune, per gli alloggi condotti da soggetti residenti in un altro alloggio ubicato nel comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, e si considerano utenze domestiche condotte da un occupante.*
- *Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito adibiti ad uso privato si considerano utenze domestiche condotte da un occupante con l'applicazione della sola quota fissa.*
- *Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.*
- *Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.*

- Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
- Nel caso di immobili concessi in locazione, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli effettivi occupanti l'alloggio, a prescindere dalla residenza anagrafica degli occupanti e dalla eventuale titolarità del tributo in capo al locatore. Quest'ultimo è pertanto tenuto a dichiarare tempestivamente ogni variazione sulla consistenza degli occupanti.
- La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
- Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica
- I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti della famiglia anagrafica e la relativa variazione, mentre è necessario dichiarare le variazioni degli occupanti dell'immobile adibito ad abitazione qualora ciò sia diverso dalla famiglia anagrafica (nuclei familiari separati, soggetti domiciliati, etc.).

- La dichiarazione deve essere presentata:
 - **per le utenze domestiche:** dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - **per le utenze non domestiche:** dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - **per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati :** dal gestore dei servizi comuni.

-Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

- La dichiarazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Il Comune rilascia/invia apposita ricevuta, attestante la pressa in carico della dichiarazione che vale quale richiesta di attivazione del servizio ai sensi della vigente disciplina di ARERA.

- La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 90 giorni da quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. Il Comune rilascia/invia apposita ricevuta, attestante la pressa in carico della dichiarazione che vale quale richiesta di variazione o cessazione del servizio ai sensi della vigente disciplina di ARERA.

-Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

-In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

-In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

-In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 Euro.

-In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 Euro.

-Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

-Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

-Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.